

del 11 LUG 1979

COMUNE DI GROTTERIA



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Relazione del Sindaco su provvedimenti d'urgenza adottati ed eventuali modifiche da apportare al vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

L'anno millenovecentosettanta ~~no~~ ove addi ventetta del mese di giugno
 alle ore 20 convocato per determinazione del la Giunta Municipale
 ed invitato come da avvisi scritti in data 27/6/1979, consegnati a domicilio dal Messo
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta (1) Pubblica
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. Carlino Ins. Salvatore in sessione (2) Straordinaria
urgente
 di (3) Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	Carlino Salvatore	si	11	Luciano Michele	no
2	Agostino Salvatore	no	12	Mositi Pasquale	no
3	Albanese Salvatore	si	13	Napoli Domenico	si
4	Asteria Eduardo	si	14	Novembre Giovanni	no
5	Belcastro Salvatore	no	15	Papaluca Pietro	si
6	Bruzese Giuseppe	si	16	Trovenzani Luigi	si
7	Bruzese Pasquale	si	17	Zacco Luigi	si
8	Bruzese Rinaldo	si	18	Spagnolo Domenico	si
9	Feati Gilberto	si	19	Tarzia Giuseppe	si
10	Galluzzo Salvatore	si	20	Tavernese Salvatore	si

PRESENTI N. 15ASSENTI N. 5Assiste il Segretario Comunale Palaisani Domenico

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 15 su N. 20
 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 20 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini
 dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
 a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

IL PRESIDENTE

Relazione in merito all'argomento ~~regolamento~~ riferimato al vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile. Propone che venga aumentato il canone previsto dall'art. 27 del regolamento e aumentato il consumo minimo giornaliero a litri 900 pro capite. Inoltre propone un aumento della penale prevista nel regolamento per eventuali infrazioni da parte di utenti che facciano uso diverso dell'acqua potabile.

Il Consigliere Astoria chiede di sapere i provvedimenti di urgenza adottati e quante revoke di attacchi ci sono state.

Il Sindaco riferisce che l'esecuzione dei provvedimenti previsti dall'ordinanza n. 23/79 è stata affidata ai Vigili Urbani; che gli stessi provvedimenti non sono stati ultimati, e invita, quindi, il coordinatore dei Vigili Urbani a relazionare in merito cosa che il Vigile Luzzini fa.

Il Consigliere Ponti fa rilevare che i provvedimenti da adottare sono ben 300 e che è una cosa ridicola aver solo adottato 8 provvedimenti.

Il Sindaco invita il Consiglio Comunale a prendere atto delle affermazioni del Consigliere Ponti circa il numero dei provvedimenti (300) che si dovrebbero adottare e fa presente che ancora i provvedimenti affidati ai Vigili Urbani sono in corso di esecuzione.

Infine il Consigliere Ponti ribadisce che se è vero che la Cassa per il bissegiorno fornisce al Comune 11 litri di acqua al secondo e che di questi sono sufficienti solo 5 e 6 litri, con l'irrigazione non potrebbe venire meno l'erogazione della acqua alla popolazione. Secondo Ponti quindi la mancanza dell'acqua è dovuta al mancato funzionamento degli sfiatatoi.

Il Consigliere Napoli fa presente che il Sindaco avrebbe dovuto convocare tempestivamente il Consiglio Comunale prima di adottare qualsiasi provvedimento e minaccia di denunciare tutti gli Amministratori per omissione del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile. Fa riferimento agli artt. 1 e 2 del regolamento adottato dalla Cassa per il bissegiorno e rileva che il Sindaco ha abusato del regolamento consentendo omissione per mancanza di lettura dei contatori.

Il Sindaco risponde che appena eletto ha inviato al fontaniere e ai Vigili Urbani copia del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile per l'applicazione delle stesse; che però, siccome i contatori non risulta siano stati mai controllati, si sentì necessario un lavoro lungo ed impegnativo; al momento il suo dovere era quello di fare osservare da parte degli utenti il regolamento e le disposizioni contenute nelle stesse circa la destinazione dell'acqua e che a seguito dell'assemblea pubblica del 12/6/1975 dalla quale sono venute emanate precise circa l'uso dell'acqua potabile, erano indispensabili provvedimenti immediati e rigorosi per dare acqua al paese che da cinque giorni era sprovvisto nella parte bassa.

Il Consigliere Napoli ribadisce asserendo che nessuna disposizione del regolamento può essere disposta dal Sindaco in omissione in quanto non viene attuato in tutte le sue parti. Chiede quando il Comune sta pagando alla Cassa per il bissegiorno per la fornitura dell'acqua. Dichiaro che lui non ha pagato e non pagherà il canone dell'acqua in quanto ritiene che gli Amministratori attuali stanno emettendo il regolamento, e fino a quando non ci sarà una equa distribuzione dell'acqua potabile provvederà a denunciare alla Magistratura ordinaria questa grave omissione.

A questo punto si allontana il Consigliere Bruzese Rinaldo.

Il Consigliere Napoli dichiara infine rammaricato che la gente deve bere e innaffiare. Prende la parola il Consigliere Bruzese Giuseppe il quale fa presente che il problema dell'acqua bisogna affrontarlo con serietà preparando tutti gli utenti a fare uso dell'acqua secondo le necessità - Rileva che l'omissione dell'ordinanza è una prerogativa esclusiva del Sindaco e non del Consiglio Comunale e che se l'omissione dell'ordinanza non rispecchia i principi giuridici risponde personalmente il Sindaco - Rileva che questo problema deve essere affrontato oggi con serietà migliorando per poter assicurare l'acqua anche alle contrade una volta ultimata la costruzione dell'acquedotto.

Si allontanano i Consiglieri Astoria e Papaluca - Il Consigliere Bruzese continua invitando i consiglieri a collaborare perché l'acqua venga usata per uso potabile

e non per irrigazione - Rileva che si rende necessaria la costruzione dei contatori di Casbruso e di Naida per una razionale erogazione dell'acqua. Invita il Consigliere Napoli a ritirare la sfida lanciata e chiede la collaborazione di tutti i Consiglieri per risolvere questo grave problema prestando ognuno la propria opera al fine di provvedere tutti i cittadini per un uso legittimo dell'acqua.

Il Consigliere Provenzano riferisce che bisogna dotare il fontaniere comunale di apposito Ufficio in modo che possa tenere gli schedari e provvedere alla lettura di tutti i contatori sostituendo eventualmente quelli che non funzionano e tutto questo non e' possibile realizzarlo dall'oggi al domani, comunque sara' data immediata esecuzione a tutti gli adempimenti al fine di eliminare tali inconvenienti oltre brevissimo tempo - Entra il Consigliere Papaloca -

Il Sindaco riferisce che le misure dovevano essere rigorose in quanto il paese nella parte sottostante da cinque giorni e' senza acqua - sostiene che nel passato sono state concesse parecchie utenze di acqua in luoghi diversi da dove gli utenti abitano e pare che la maggior parte di queste concessioni sono avvenute prima del 1985. Per intanto si e' provveduto a dotare il fontaniere comunale di un ufficio affinché lo stesso possa svolgere bene le proprie mansioni. Invita i consiglieri a voler proporre eventuali altre modifiche da apportare al regolamento al fine di migliorare il servizio di erogazione dell'acqua.

Il Consigliere Provenzano fa presente che nel regolamento esiste un minimo ed un massimo - Entra Bruzzone Rinaldo -

Il Sindaco infine invita il fontaniere comunale, presente in aula, a relazionare in merito. Il fontaniere fa presente che, secondo lui l'accento dell'acqua e' dovuto all'ossessione dei provvedimenti adottati; pur darsi pare' che la Cassa per il regolamento ha fornito piu' acqua e che si e' provveduto alla riparazione degli sfiatatoi.

Il Sindaco fa presente che la multa per infrazione al regolamento va da L.5.000 a L.10.000. Il Consigliere Napoli sostiene che, secondo lui, il problema si risolve installando dei contatori funzionali e dando piena attuazione al regolamento e chiede un'equa distribuzione dell'acqua ed un equo pagamento. - Si allontana il Cons. Ponti.

Il Consigliere Provenzano riferisce che esiste provvedimento per disciplinare la lettura dei contatori ove e' possibile la loro funzionalità e che in atto la distribuzione soddisfa le esigenze della cittadinanza.

Il Sindaco propone che la sanzione per infrazioni venga elevata da un minimo di L.25.000 ad un massimo di L.50.000 e che venga sancita anche la possibilità di avere la concessione dell'acqua potabile nelle case caleniche, con un consumo minimo di 100 litri al giorno ogni abitazione.

La proposta viene accolta all'unanimità.

Si allontanano i Consiglieri Napoli e Bruzzone Pasquale e rientra il Consigliere Asteria.

Il Sindaco riferisce per quanto riguarda nuovi attacchi, considerate che fino al contatore e' responsabile della rete il Comune come Ente Gestore, e' quanto mai opportuno che sia lo stesso Comune a realizzare queste tratte di rete perche' avrebbe tutto lo interesse a fare il lavoro in termini rigorosi usando materiale di prima qualità.

Propone che il richiedente paghi l'importo relativo secondo un preventivo redatto di volta in volta dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con l'Ufficio acquedotto del Comune. - Rientra il Consigliere Napoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Uditi i vari interventi dei consiglieri;

Udite le proposte del Sindaco;

Con 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare le proposte avanzate dal Sindaco Presidente eccetto quella dell'aumento del consumo minimo di litri 500 pro capite al giorno precisando

d/d/d

- a) di sfidare la possibilità per l'installazione prevista dall'art. 23 del regolamento di distribuzione dell'acqua potabile approvato con atto consiliare n. 4 del 19/1/1964 approvato dalla C.P.A. nella seduta del 4/8/1964 n. 4504/2 ad un minimo di lire 25.000 ed un massimo di L. 50.000;
- b) di stabilire che le spese relative alla rete fino al contatore privato sia da pagare dagli utenti secondo un preventivo che sarà di volta in volta stabilito dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Acquedotto Comunale;
- c) di consentire autorizzazioni di allaccio di acqua potabile anche nelle case calceate per un minimo di cento litri al giorno per ogni abitazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO-PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F/to Provenzano

F/to Carline

F/to Palmisani

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 11 LUG. 1979 e copia della stessa viene spedita in data odierna al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Reggio Calabria

U 11 LUG. 1979

IL SEGRETARIO

F/to Palmisani

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

U Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio:

U 11 LUG. 1979

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

La presente deliberazione, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Reggio Calabria in data 13-7-79 col N. 42865 è divenuta esecutiva per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 59-3° comma - Legge n. 62/1953, ed in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami, come da attestazione sopra riportata.

U 10 AGO. 1979

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE

Titolo I

NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

Ente gestore dell'acquedotto

Art. 1 - La direzione e la sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti sono affidati all'Ente gestore dell'acquedotto ed esplicati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento.

Vigilanza igienico sanitaria

Art. 2 - Il Direttore dell'Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commessagli come Ufficiale sanitario dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Dell'acqua

Art. 3 - L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato.

Può essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari. Gli stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le abitazioni del personale.

Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.

Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 4 - Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche da incendio.

Specie delle concessioni

Art. 5 - Le concessioni si dividono in:

a) ordinarie.

b) provvisorie.

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelievo di acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 42, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

Durata della concessione

Art. 6 - Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un triennio. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre del secondo o del terzo anno successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel 1° e nel 2° semestre dell'anno.

Potrà l'Ente gestore, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Modalità per la disdetta

Art. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 Settembre, devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà dell'Ente gestore di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari non è ammessa la tacita rinnovazione.

Titolo II

C O N C E S S I O N I

I - Norme generali

Diritto alla concessione

Art. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per recuperi delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Concessioni su strade non canalizzate

Art. 9 - Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta della Direzione tecnica dell'acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.

L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un "diritto fisso di attacco" da corrispondersi per ogni concessione.

Obbligo delle concessioni

Art. 10 - I proprietari od usufruttari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficiale sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art. 16 del presente regolamento.

Scarico delle acque

Art. 11 - Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene Comunale. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti.

Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

Art. 12 - E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, e sotto la osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

Norme per le concessioni

Art. 13 - Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti od usufruttuari degli immobili.

Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purchè la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 14 - Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengano alla stessa persona o servano al medesimo uso.

Nel caso di edifici in condominio la concessione viene fatta all'amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi della legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, l'Ente gestore potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dall'Ente stesso.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessi o le industrie, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa.

Quando la concessione dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perchè possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può far ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, potrà adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Ciascun utente ha facoltà di ripartire l'acqua fra i dipendenti locatari con le limitazioni di cui all'art. precedente ed esigere il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato all'Ente gestore, qualunque sia l'uso per cui la concessione è fatta.

Domanda di concessione

Art. 16 - La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome e nome e residenza del richiedente.
- b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione.
- c) Indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta e numero degli appartamenti di cui esso è composto.
- d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta fatta dal proprietario dev'essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dello affittuario dal nulla osta del proprietario della casa (steso su carta bollata) e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art.6.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta il pagamento, a mezzo c.c. postale o di vaglia, della somma fissa di L. **3000** a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di concessione.

Tale tassa resta efficace, perchè l'utente possa ottenere la concessione, per un periodo di mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto dell'Ente gestore. La tassa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione dell'Ente gestore.

Diritto di rifiuto e di revoca delle concessioni

Art. 17 - L'Ente gestore, previo accertamento e parere del Servizio tecnico dell'acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

Modalità successive alla richiesta di concessione

Art. 18 - Accertata la possibilità della concessione l'Ente gestore comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione.

Potrà l'Ente gestore stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione.

Art. 19 - Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento alla cassa dell'Ente gestore od a mezzo di c.c. postale, delle somme richieste a norma dell'art. 18 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dall'Ente stesso, redatto in carta legale.

Le stesse norme del presente articolo oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art. 16, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde all'Ente gestore oltre il diritto di cui all'art. 16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la deliberazione di approvazione adottata dall'Ente gestore.

Norme per il pagamento delle spese

Art. 20 - L'Ente gestore potrà concedere a richiesta dello utente che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di pagamento da determinarsi dall'Ente stesso.

Art. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi della tariffa di cui al precedente art. 18.

In tutti i casi in cui l'Ente gestore esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative al collaudo sono addebitate all'utente.

Art. 22 - Spetta alla Direzione dell'Acquedotto di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Servizio dell'acquedotto direttamente o a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati.

Proprietà delle condotte

Art. 24 - Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Manutenzione delle condotte

Art. 25 - La modifica o lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti da lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta del Servizio dell'acquedotto ed a carico degli utenti.

Art. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dall'Ente gestore.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio dell'acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa, qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 27 - Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo trimestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

I minimi consumi trimestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III.

Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Ente gestore.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi dall'Ente gestore salvo le limitazioni di cui all'art. 17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68.

Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Trapassi

Art. 28 - I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza.

La mancanza denuncia da parte del subentrante dà diritto allo Ente gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Variazioni di tariffe e del regolamento

Art. 29 - L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico od igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del trimestre solare successivo.

Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali

Art. 30 - Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dello apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'Ente gestore ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Interruzione di servizio - effetti - rivalse.

Art. 31 - L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, nè la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del Servizio dell'acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso al diffalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Risoluzioni di diritto delle concessioni

Art. 33 - Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorchando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

Art. 34 - L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua della stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art. 26.

Revoca della concessione per abusi

Art. 35 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorchè fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purchè dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art. 36 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre l'Ente gestore per i casi suddetti può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 37 - Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dall'Ente gestore.

II - Norme speciali

A) FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

Art. 38 - Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dallo Ente gestore tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
- b) le bocche da inaffiamento di strade e giardini pubblici (id.);
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, a carico dei Comuni;
- d) gli impianti ai pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali, a carico dei Comuni;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto dei Comuni.

Per gli usi di cui alle lettere a) c) d) l'acqua è erogata a deflusso modulato da lente idrometrica; per gli usi di cui alla lettera e) l'erogazione è a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all'art. 56 e seguenti. Per gli usi di cui alla lettera d) l'erogazione è misurata con contatore.

Art. 39 - Il prezzo per l'acqua erogata per gli usi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo precedente tanto per i canoni che per le eccedenze, è di L. al mc, per gli impianti alimentati con acqua a gravità, è di L. ⁵⁰..... al mc, per gli impianti alimentati con acqua sollevata.

I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio di cui alla lettera e) sono stabiliti all'art. 58.

Il minimo impegnativo per le concessioni di cui alle lettere a) b) c) d) sarà espresso in un numero intero di mc./giorno.

Per le concessioni che venissero accordate a richiesta dei Comuni in aumento a quelle che fossero stabilite per gli usi di cui alle lettere a) b) d) saranno applicate le rispettive tariffe aumentate del ¹⁰...%.

Art. 40 - E' vietato di attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi. In tal caso di prelievi abusivi o derivanti da monomissioni, i maggiori consumi effettuati saranno determinati con i criteri di cui al successivo art. 77 e addebitati ai Comuni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte dal regolamento.

Art. 41 - Il numero delle fontanine pubbliche per ciascun abitato viene stabilito dall'Ente gestore.

La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitati, tenute presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri. L'Ente gestore si attiene possibilmente alle indicazioni del Comune al quale spetta ogni responsabilità per la ubicazione prescelta, ed suo carico andranno le spese per eventuali spostamenti degli impianti.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dall'Ente gestore saranno normalmente a getto intermittente.

Spetta ai Comuni la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono loro carico le spese per la manutenzione e detti impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 42 - E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- d) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

Acque di rifiuto di impianti pubblici

Art. 43 - Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese dell'Amministrazione Comunale, immesse nella fognatura. In mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica. Potranno pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo parere dell'Ufficiale sanitario, a condizioni da determinarsi caso per caso.

Il Comune risponde dei danni a terzi derivanti dagli scarichi delle fontanine non immessi nella fognatura.

B) USO POTABILE

Consumo minimo garantito

Art. 44 - Il consumo contrattuale garantito per le concessioni per uso potabile, non mai inferiore al minimo stabilito nella apposita tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dello stabile per il quale è richiesta l'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per concessione e per trimestre pari almeno al numero degli appartamenti o quartieri in cui l'edificio è diviso.

Impianti per case minime popolari

Art. 45 - Per le case minime popolari può essere consentito che l'impegnativo minimo trimestrale sia ridotto alla metà di quello prescritto all'articolo precedente sempre che sia assicurato l'impegnativo procapite previsto dai regolamenti di igiene. In tali casi sarà praticata la riduzione a metà anche della quota di nolo e manutenzioni del contatore.

Art. 46 - L'Ente gestore si riserva di variare di ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando esso non sia proorzionato alla importanza dello stabile servito.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 47 - Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito di L. 1.500... a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le concessioni il cui consumo trimestrale sia superiore alla somma stabilita.

L'Ente gestore può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso l'Ente gestore.

Prezzo acqua uso potabile.

Art. 48 - Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile per i privati è stabilito nella seguente tariffa:

	Consumo annuo minimo garantito	Canone annuo cor- rispondente al minimo garantito
Acqua distribuita a carico naturale	mc. 108	Lire 8.000-

Consumi eccedenti quelli garantiti per metro cubo:

-da mc.1 a mc. 100.....	£. 300 per mc.-
-da mc.101" mc. 500.....	£. 600 per mc.-
-oltre mc.500.....	£.1.400 per mc.-

Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni

I prezzi indicati nella tariffa suddetta sono ridotti del% per l'acqua per uso potabile concessa alle Amministrazioni dello Stato e dei Comuni e agli Istituti di pubblica beneficenza, regolarmente riconosciuti, limitatamente agli stabili direttamente serventi la finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle opere suddette

C) USO INDUSTRIALE

Art. 49 - Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonché agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo dell'Ente gestore, con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per caso.

Art. 50 - Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, l'Ente gestore si riserva di inserire nella derivazione dopo l'apparecchio di misura, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Concessioni stagionali

Art. 51 - Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari.

Garanzie per concessioni a non proprietari

Art. 52 - Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto dell'art. 47, deve depositare una somma da stabilirsi dall'Ente gestore, non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

Impegnativi e prezzi dell'acqua per uso industriale

Art. 53 - Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale è di mc. al giorno.

Gli impegnativi superiori sono multipli del minimo.

Il prezzo dell'acqua per uso industriale è quello risultante dalla seguente tariffa differenziale:

Prezzo per metro cubo di acqua a carico naturale:

-fino a mc. 4 giornalieri.....f.	100	per mc.-
-da mc. 4 a mc. 6 giornalieri....f.	150	per mc.-
-da mc. 7 a mc. 10 giornalieri....f.	250	per mc.-
-oltre mc. 10.....f.	300	per mc.-

Il consumo di acqua in eccedenza oltre il minimo garantito risultante dal contratto è tassato in ragione di L. al mc., per impianti forniti di acqua a carico naturale, è di L. al mc., per quelli serviti con l'impianto di sollevamento.

D) USI SPECIALI

Art. 54 - L'Ente gestore ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

Bocche da incendio

Art. 55 - In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 16, l'Ente gestore può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell'acquedotto si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimate. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Servizio dell'acquedotto prima della esecuzione.

Gli oneri posti a carico dell'Ente gestore dallo art. 26 del presente regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installate all'interno degli stabili, e fino alla bocca di erogazione, compresa, quando questa risulti impiantata all'esterno degli stabili ancorchè situata in aree e recinti privati, sempre che le parti dell'impianto in sede privata risultino costruite dallo stesso Ente gestore e che le bocche antincendi siano del tipo adottate dall'Ente per le bocche da incendio stradali.

Presa unica per Bocche Incendio

Art. 56 - Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietata di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dal Servizio dell'acquedotto e solo in caso d'incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso scritto alla Direzione dell'acquedotto.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 88.

Verifica Bocche Incendio

Art. 57 - L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei suggelli. Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Servizio dell'acquedotto L. *1.000* per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume comunque l'Ente gestore per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso d'incendio.

L'Ente stesso si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'impianto interno e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua per eventuali perdite delle condotte o degli apparecchi, in base ad accertamenti tecnici del Servizio dell'acquedotto.

Canoni Bocche Incendio

Art. 58 - I canoni annui per le concessioni per le bocche da incendio, salvo quanto è disposto dall'art. 26, sono determinati in base alle seguenti tariffe:

- a) bocche da incendio negli uffici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole, caserme, carceri, e simili, nonché nelle vie e piazze per le bocche impiantate a richiesta dei Comuni, per ogni bocca L. *1.000* ..-
- b) negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici e nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca L. *1.500* ..-
- c) per gli edifici di cui al comma precedente contenenti materie di facile combustione, per ogni bocca L. *2.500* ..-
- d) per teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso spettacoli, per ogni bocca L. *3.000* ..-
- e) per bocche da incendio provvisorie per stabili a qualsiasi uso destinati, per ogni bocca e per ogni mese L. *200* ..-

Per gli impianti speciali di estinzione d'incendi a bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

Art. 59 - A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esse un deposito di L. ...^{1.000} che sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penali prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Qualora il concessionario dell'utenza non sia il proprietario dello stabile il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata.

E) CONCESSIONI PROVVISORIE

Natura delle concessioni provvisorie

Art. 60 - Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 6;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti persistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e dell'Ente gestore quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.

Art. 61 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

La tassa di cui all'art. 16 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) allorché i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

Prezzi dell'acqua per concessioni provvisorie

Art. 62 - Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 58 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, è valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del ¹⁰ %.

Il prezzo dell'acqua per i prelevamenti di cui alla lettera c) è stabilito in L. ^{1.50}..... al mc. per acqua non sollevata e L.....¹⁶ al mc. per acqua sollevata.

Norme di pagamento per le concessioni provvisorie

Art. 63 - Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con impegnativo a luce tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un trimestre.

Le richieste di acqua di cui alla lettera e) dello art. 60 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Art. 64 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata allo Ente gestore la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

Titolo III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

Misura e pagamento dell'acqua

Art. 65 - L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

L'acqua invece concessa a luce tassata viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

Eccedenze

Art. 66 - Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture trimestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate trimestralmente.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri trimestri.

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.-

Modalità di pagamento

Art. 67 - Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni d'acqua e delle quote di nolo o manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, devono effettuarsi presso la Esattoria Comunale ovvero ad un esattore nominato dall'Ente gestore. Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti per la riscossione diretta da parte dell'Ente gestore, a presentazione delle relative bollette.

I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi trimestrali man mano che verranno accertati, e l'importo di altra somma dovuta all'Ente gestore per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione in corrispondenza alla prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette od a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente gestore.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze dalle Amministrazioni dello Stato sono fatti direttamente all'Ente gestore su presentazione delle relative fatture.

Art. 68 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto a mezzo del c/c postale intestato all'Ente gestore entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dall'Ente stesso.

Quando l'ammontare dei canoni da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, l'Ente gestore potrà autorizzare il pagamento in due rate di cui una sarà pagata al momento della stipula dello atto di concessione.

La stessa norma si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l'aumento del minimo del consumo garantito e per i pagamenti inerenti al trapasso.

Ritardo nei pagamenti

Art. 69 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

La morosità dà inoltre diritto all'Ente gestore di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 33.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che l'Ente gestore incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 37.

Tipi degli apparecchi di misura. Quote nolo e manutenzione

Art. 70 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura della acqua sono stabiliti dall'Ente gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

L'Ente gestore ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono le seguenti:

Esente con delibera C.C. n. 65/81 a 2000

Per contatori caratteristica mc.	3	L 500
"	"	" 610
"	"	" 720
"	"	" 840

Esse, ripartite in quote trimestrali, sono dovute a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione.

Posizione e custodia apparecchi di misura

Art. 71 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente gestore, di facile accesso agli agenti, dell'acquedotto.

Essi sono di norma situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo, eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede stradale.

L'Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto.

L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa però da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto anche senza il suo intervento.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dall'Ente gestore.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Guasti agli apparecchi

Art. 72 - L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto affinché questo possa provvedere.

Verbali di posa del contatore

Art. 73 - La constatazione dell'applicazione ed esistenza dello apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su modulo a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio dell'acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Rimozione e sostituzione del contatore

Art. 74 - All'atto della rimozione e della sostituzione gli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'agente dell'Ente gestore non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati di cui all'art. precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Lettura dei misuratori

Art. 75 - La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni trimestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza trimestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso potabile, con impegno fisso trimestrale, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo trimestrale fisso di cui all'art. 27 e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori.

L'Ente gestore ha la facoltà di far eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

L'agente incaricato della lettura depone nel sito di custodia del contatore un modulo contenente la indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento.

Art. 76 - Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, viene senza altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 37.

Irregolare funzionamento del contatore. Medie

Art. 77 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte dell'Ente gestore.

Verifica, a richiesta, dei misuratori

Art. 78 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ente gestore dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito di L. ... ^{2.000} ~~10.000~~ ... dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quelle in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, l'Ente gestore incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

Titolo IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Prescrizioni e modalità costruttive

Art. 79 - L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

MUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento acqua potabile.

L'anno millenovecentottanta **uno** addi **cinque** del mese di **giugno**
 e ore **19,10** convocato per determinazione della **G.M.**
 invitato come da avvisi scritti in data **14/6/81** consegnati a domicilio dal Messo
 comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) **pubblica**
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. **CARLINO SALVATORE** in sessione (2) **straordinaria**
 (3) **seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	CARLINO SALVATORE	si	11	LOMBARDO FRANCESCO	no
2	AGOSTINO DOMENICO	si	12	LOMBARDO SALVATORE	no
3	ASTERIA EDUARDO	no	13	MALGERI BRUNO	no
4	BARILLARO GIUSEPPE	no	14	MALGERI GIUSEPPE	si
5	BELCASTRO SALVATORE	si	15	PAPANDREA ROCCO	si
6	BRUZZESE RINALDO	si	16	PROVENZANI LUIGI	si
7	BRUZZESE SALVATORE	si	17	RACCO GIUSEPPE	si
8	CANDIDO GIUSEPPE	si	18	RACCO LUIGI	no
9	GALLUZZO DOMENICO	si	19	RACCO ROCCO	si
10	GALLUZZO SALVATORE	no	20	TARZIA GIUSEPPE	si

PRESENTI N. **13**

ASSENTI N. **7**

Assiste il Segretario Capo Sig. **PALMISANI DOMENICO**

Il Presidente, premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti di **13** su **20**

Consiglieri assegnati al Comune e su **20** Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini

dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

esaurita la trattazione dei precedenti argomenti posti all'ordine del giorno riferisce che in merito al provvigionamento idrico a tutti i cittadini soprattutto in vista della prossima stagione estiva deve essere eliminato qualsiasi abuso nell'uso dell'acqua potabile, cioè l'acqua non dovrà essere usata a scopo diverso da quello cui è stata concessa.

Rileva che questa Amministrazione sta procedendo al censimento dei contatori di tutte le utenze per verificare il regolare funzionamento degli stessi e provvedere subito a ~~eseguire~~ acquistare e sostituire i contatori che risultano non efficienti.

Fa presente inoltre che per garantire la fornitura dell'acqua potabile a tutti i cittadini si rende necessario apportare delle modifiche al vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

Evidenzia pertanto che venga modificato l'art.48 del suddetto regolamento che prevede la tariffa per il canone minimo garantito ed i consumi eccedenti quelli garantiti e propone quanto segue:

- a) Consumi massimi consentiti per famiglie fino a quattro persone 500 litri al giorno;
- b) per le famiglie con più di quattro persone 800 litri al giorno;
- c) case coloniche abitate saltuariamente, o nel periodo estivo, che siano lontane dagli agglomerati urbani 100 litri al giorno per abitazione. Stabilendo che qualora venga superato detto consumo si proceda all'immediata sospensione della fornitura e alla revoca della concessione.

Che i contatori vengano installati all'inizio della proprietà dell'utente in modo che sia in qualsiasi momento accessibile agli agenti ed incaricati del Comune per i relativi controlli e modifiche;

- d) revocare quelle concessioni ove non esistono né case di civile abitazione né case coloniche;
- e) stabilire che i consumi giornalieri eccedenti quelli garantiti e consentiti come sopra riportato saranno pagati ai seguenti prezzi per metro cubo:

da mc 1 a mc 100	L.10.000 al mc
da mc 101 a mc 500	L.50.000 al mc
oltre mc 500	L.100.000 al mc

Propone quindi che il Consiglio faccia conoscere in merito le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la legge Comunale e provinciale;

Fatta solva ogni norma di legge;

Con 13 voti favorevoli su presenti 13 e votanti, espressi nelle forme e modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Apportare al regolamento Comunale di distribuzione dell'acqua potabile le seguenti modifiche:
 - a) consumi massimi consentiti per famiglie fino a quattro persone 500 litri al giorno;
 - b) per le famiglie con più di quattro persone 800 litri al giorno;
 - c) case coloniche abitate saltuariamente, o nel periodo estivo, che siano lontane dagli agglomerati urbani 100 litri al giorno per abitazione. Stabilendo che qualora venga superato detto consumo si proceda all'immediata sospensione della fornitura e alla revoca della concessione. Che i contatori vengano installati all'inizio della proprietà dell'utente in modo che sia in qualsiasi momento accessibile agli agenti ed incaricati del Comune per i relativi controlli e modifiche;
 - d) revocare quelle concessioni ove non esistono né case di civile abitazione né case

coloniche;

- e) stabilire che i consumi giornalieri eccedenti quelli garantiti e consentiti come sopra riportato saranno pagati ai seguenti prezzi per metro cubo:

da mc 0 a mc 100

L. 10.000 al mc

da mc 101 a mc 500

L. 50.000 al mc

oltre mc 500

L.100.000 al mc

COMUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI PREZZI PER ALLACCI RETE IDRICA
(art. 18 Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile).

=====

L'anno Duemila, addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti :

Num. D'ord	COGNOME	E NOME	QUALIFICA	Presente
1	LOMBARDO	SALVATORE	Sindaco - Presidente	Si
2	CALAUTTI	GIUSEPPE	Assessore - V. Sindaco	Si
3	BRUZZESE	ROCCO V.zo	Assessore	Si
4	LEONCINI	SALVATORE	Assessore	Si
5	SPAGNOLO	DOMENICO	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Generale NICITA Dr. Giuseppe

Il **Sindaco - Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione, ed invita la Giunta a deliberare in ordine alla proposta segnata in oggetto;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole;

PREMESSO:

che con delibera C.C. 4 del 19.01.1964 è stato approvato il regolamento comunale di distribuzione dell'acqua potabile;

che con delibera C.C. n° 64 del 28.06.1979 è stato stabilito che la spesa relativa dalla rete fino al contatore privato sia da pagare dagli utenti secondo un preventivo che sarà di volta in volta stabilito dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Acquedotto comunale;

VISTO l'art. 18 del Regolamento Comunale di distribuzione dell'acqua potabile il quale, tra gli altri stabilisce che, il preventivo sopra richiamato sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei materiali e dei lavori approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione;

STABILITO che è intendimento di Questa Amministrazione dotarsi di una apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali necessari per gli allacci della rete idrica comunale da porre a carico degli utenti che faranno richiesta;

VISTO la lista delle tariffe dei prezzi dei materiali e dei lavori necessari per gli allacci alla rete idrica comunale, da porre a carico degli utenti che faranno richiesta di nuovi allacci;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazione sopra esposte e che qui si intendono riportate e trascritte, lo schema di verbale di accertamento lavori dove vengono riportati i vari prezzi dei materiali e dei lavori necessari per gli allacci alla rete idrica comunale, da porre a carico degli utenti che faranno richiesta di nuovi allacci.

- di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico all'adozione di tutti gli atti consequenziali nascenti dalla presente deliberazione.

- trasmettere la presente all'Ufficio di contabilità e all'Ufficio tecnico per i provvedimenti di competenza.

COMUNE DI GROTTERIA

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO : Ratifica delibera G.M. n. 40 del 27/02/2002 – Modifica Regolamento e approvazione tariffe servizio acquedotto comunale

L'anno Duemiladue addi due del mese di maggio alle ore 16,30
nella residenza del comune suddetto, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Cali, il
Commissario ad acta Dott. Gianfranco Ielo, ha adottato la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

- che con decreto Ministero dell'Interno del 20/12/2001 è stato fissato al 31/03/2002 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2002, pluriennale 2002/2004, programma triennale delle OOPP 2002/2004, elenco annuale 2002 e relazione revisionale e programmatica;
- che il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria con proprio decreto prot 502/2002/GAB ha diffidato, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale di Grotteria ad approvare il bilancio entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della diffida, avvertendo che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto alla nomina di un Commissario ad Acta;
- che tale diffida è pervenuta all'Ente in data 05/04/2002 ed acquisita al protocollo generale al n. 1425 regolarmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali;
- che in data 25/04/2002, è stata dichiarata deserta la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale convocato con avvisi del 22/04/2002 prot. 1647;
- che in data 25/04/2002 con nota prot 1748 il Segretario Comunale dell'Ente ha comunicato la infruttuosa seduta all'U.T.G. di Reggio Calabria;
- che conseguentemente il Prefetto di Reggio Calabria, con proprio decreto prot. n. 502/2002/GAB del 26/04/2002, ha nominato commissario ad acta per l'approvazione del bilancio 2002 il sottoscritto Dott. Ielo Gianfranco;

Preso atto che la Giunta Municipale con proprio atto n. 40 del 27/02/2002 ha proposto la modifica delle fasce di consumo, delle tariffe e del regolamento del servizio acquedotto per come indicato nel modello allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale e che la scelta compiuta deriva dalla necessità di razionalizzare al meglio il costo dei consumi a carico degli utenti garantendo, comunque, il raggiungimento della soglia dell'80% del costo del servizio;

Atteso di poter aderire alla suddetta proposta ritenendola migliorativa del servizio e più equa nei confronti degli utenti

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la delibera G.M. n. 40 del 27/02/2002;

Visto l'articolo 172, comma 1) lett d) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002)

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento dell'Acquedotto Comunale e successive integrazioni e variazioni;

D E L I B E R A

1) Di considerare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di ratificare la deliberazione della G.M. n. 40 del 27/02/2002, modificando l'art. 48 del regolamento comunale dell'acqua potabile ed approvando le fasce di consumo e le nuove tariffe del servizio acquedotto così come risultanti dal prospetto ivi allegato per farne parte integrante e sostanziale.

3) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. _____ DEL _____

EVOLUZIONE DELLA TARIFFA – DAL REGOLAMENTO ALLA PRESENTE PROPOSTA

USO DOMESTICO

REGOLAMENTO

Delibera CC 44/81

Minimo garantito 108 mc	£ 8.000	£ 8.000
Da 109 a 208 mc	£ 300 a mc	£ 10.000 a mc
Da 209 a 608 mc	£ 600 a mc	£ 50.000 a mc
Oltre i 609 mc	£ 1.400 a mc	£ 100.000 a mc

Delibera C.P. 16/89

Delibera CC 73/90

Minimo fino a 108 mc	£ 516 a mc	£ 1.228 a mc
Da 109 a 208 mc	£ 10.000 a mc	£ 10.000 a mc
Da 209 a 608 mc	£ 50.000 a mc	£ 50.000 a mc
Oltre i 609 mc	£ 100.000 a mc	£ 100.000 a mc

USO INDUSTRIALE

REGOLAMENTO

Delibera CC 44/81

Fino a 4 mc giornalieri	£ 100 a mc	Fino a 4 mc giornalieri	£ 100 a mc
Da 5 a 6 mc giornalieri	£ 150 a mc	Da 5 a 6 mc giornalieri	£ 150 a mc
Da 7 a 10 mc giornalieri	£ 250 a mc	Da 7 a 10 mc giornalieri	£ 250 a mc
Oltre 10 mc giornalieri	£ 300 a mc	Oltre 10 mc giornalieri	£ 300 a mc

Delibera C.P. 16/89

Delibera CC 73/90

Fino a 4 mc giornalieri	£ 100 a mc	Fino a 4 mc giornalieri	£ 100 a mc
Da 5 a 6 mc giornalieri	£ 150 a mc	Da 5 a 6 mc giornalieri	£ 150 a mc
Da 7 a 10 mc giornalieri	£ 250 a mc	Da 7 a 10 mc giornalieri	£ 250 a mc
Oltre 10 mc giornalieri	£ 300 a mc	Oltre 10 mc giornalieri	£ 300 a mc

PROPOSTA

USO DOMESTICO

Minimo garantito 100 mc	Euro 0,34	£ 650 al mc
Da 101 a 200 mc	Euro 0,41	£ 800 al mc
Da 201 a 400 mc	Euro 0,52	£ 1.000 al mc
Oltre 401 mc	Euro 0,77	£ 1.500 al mc

USO INDUSTRIALE (Frantoi, Marmisti, lavaggi, cantieri edili, ecc)

Minimo garantito 100 mc	Euro 0,34	£ 650 al mc
Oltre 100 mc	Euro 0,18	£ 350 al mc

USO COMMERCIALE - ARTIGIANALE

Minimo garantito 100 mc	Euro 0,34	£ 650 al mc
Oltre 101 mc	Euro 0,26	£ 500 al mc

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO AD ACTA

f.to .Dott. IELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Cali

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica art. 49 D.Lgs 267/2000 Il Responsabile area serv competente F.to Napoli	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile art. 49 D.Lgs 267/2000 IL Responsabile area serv Contabilità Fto Napoli	PARERE FAVOREVOLE Sotto il profilo della legittimità IL Segretario Generale _____
---	---	--

Annotato impegno spesa, ai sensi del comma 5, art. 153 D.Lgs 18/08/2000 n. 267, di lire _____
al capitolo _____, del bilancio corrente/ residui _____, denominato _____
_____, attestando la relativa copertura finanziaria.
Data _____ **Il Responsabile area Contabilità**
F.to Napoli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 MAG 2002
prot. 386 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL Messo Comunale
F.to Albanese

IL SEGRETARIO CAPO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

NON SOTTOPOSTA A CONTROLLO

E' stata affissa all'Albo Pretorio in data - 2 MAG 2002
prot. n. 386 giusto referto del Messo Comunale
sopra citato, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

- E' stata comunicata ai Capi gruppo consiliari con
nota n. _____ del _____, ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

- E' stata comunicata al Prefetto contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, con nota n.
_____ del - 2 MAG 2002 ai sensi dell'art. 135, D.Lgs
267/2000

Data _____

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to Cali

E' stata dichiarata dalla Giunta/consiglio, ai sensi dello
art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente
eseguibile.

- E' divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3
del D.Lgs. 267/2000, in quanto decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta
di invio al CO.RE.CO.

Data - 2 MAG 2002

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to Cali

SOTTOPOSTA A CONTROLLO

- E' stata inviata al CO.RE.CO., trattandosi di deliberazione
soggetta in via necessaria al controllo preventivo di
legittimità, ai sensi dell'art. 126, c. 1, D.Lgs n. 267/2000
con nota n. _____ del _____

- E' stata inviata, su richiesta della Giunta, al CO.RE.CO.
per il controllo, con nota n. _____ del _____
art. 127, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

- E' stata inviata, su richiesta di un quinto dei Consiglieri, al
CO.RE.CO. per il controllo, con nota n. _____ del _____
a seguito di richiesta scritta e motivata con indicazione
delle norme violate. Art. 127, c. 1 D.Lgs 267/2000
IL SEGRETARIO COM/LE

- E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dalla ricezione
dell'atto da parte del CO.RE.CO. Prot. N. _____
del _____ - art.134, c. 1, D.Lgs. 267/2000,

- E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dalla ricezione
dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio o
audizione dei rappresentanti Ente, Prot. n. _____ del _____
senza che sia stato comunicato dal CO.RE.CO.
provvedimento di annullamento art.134, del D.Lgs.267/2000

- E' divenuta esecutiva avendo il CO.RE.CO. comunicato
il NON RILEVA VIZI, art. 134, c. 1 D.Lgs. 267/2000
Prot. N. _____ del _____

- E' stata ANNULLATA dal CO.RE.CO., con Ordinanza n
_____ del _____
data _____

IL SEGRETARIO COM/LE

Per copia conforme

Data - 2 MAG 2002

Il Segretario Com/le

